

Il tribunale di Roma respinge il ricorso degli inquilini di un immobile di Cassa ragionieri

Casse, dismissioni in autonomia

Gli enti hanno natura privata. Vendite a prezzi di mercato

DA PISA IGNAZIO MARINO

Il Tribunale di Roma riconosce l'autonomia privata delle casse di previdenza dei professionisti. Contrariamente a quanto sostenuto fino a oggi dalla magistratura amministrativa, che più volte ha affermato la natura pubblica degli enti in quanto inseriti nell'elenco Istat delle p.a., dal giudice ordinario arriva una pronuncia (n. 55393 del 7 novembre 2013) che legittima la dismissione immobiliare di Cassa ragionieri. «Con questa sentenza è stato affermato, ancora una volta, il corretto operato della cassa nella procedura di vendita», ha detto Paolo Saltarelli, presidente della Cnpr, a margine del convegno «Pacchetto Professioni 2013» organizzato dall'Associazione nazionale commercialisti svoltosi ieri a Pisa. In apertura dei lavori era stato proprio il presidente dell'Anc, Marco Cuchel, a dire «basta ai prelievi forzosi dello sta-

to attraverso la spending review» e a ribadire la necessità del riconoscimento dell'autonomia privata degli enti privati. «La sentenza», ha spiegato Saltarelli, ha respinto il ricorso degli inquilini del complesso sito in Via Tizzani, già di proprietà della Cnpr e conferiti al Fondo immobiliare chiuso, denominato Scoiattolo, tra il dicembre 2011 e il mese di maggio 2012 e ora oggetto di vendita a opera della Società di Gestione del Fondo, Bnp Paribas. Inoltre», continua, «il tribunale ha ricordato che cassa ragionieri ha modificato il proprio stato giuridico da ente pubblico a persona giuridica di diritto privato, ulteriore motivo per cui non trovano applicazioni le disposizioni di legge che i ricorrenti assumevano violate».

Rispetto a una precedente ordinanza del Tar Lazio che aveva dichiarato il difetto di competenza, come sottolinea il legale dell'Istituto previdenziale, Massimilia-

no Brugnoletti, il Tribunale civile di Roma ha smontato tutte le censure degli inquilini di via Tizzani, entrando nel merito delle stesse. Il giudice ha difatti chiarito che gli immobili oggetto di vendita non appartengono più a Cnpr e che, per tale motivo, non possa applicarsi la normativa per gli enti pubblici (come chiarito dall'articolo 1, comma 38, della legge 234/2004).

«Infine», conclude Brugnoletti, «il Giudice ha concluso affermando che,

anche qualora si ipotizzasse, per assurdo, che la Cnpr fosse tutt'oggi un ente pubblico previdenziale proprietario degli immobili, la determinazione del prezzo degli stessi rientrava nella piena discrezionalità della Cassa e un'eventuale non corrispondenza «al prezzo di mercato» del prezzo di vendita non avrebbe integrato la violazione del diritto soggettivo degli inquilini». La dismissione immobiliare

dell'istituto pensionistico era già stata al centro di una interrogazione parlamentare presentata dal Movimento cinque stelle prima dell'estate e alla quale aveva risposto il sottosegretario (Lavoro) Carlo Dell'Aringa per chiarire che l'operazione è stata preventivamente approvata dai ministeri vigilanti e quindi è legittima.

«Questa sentenza», ha commentato Andrea Camporese, presidente dell'Adepp, «aggiunge un ulteriore importante punto fermo nei ripetuti tentativi di invadere l'autonomia gestionale delle Casse. Gli enti esercitano la solidarietà attraverso frequenti accordi di solidarietà con i sindacati degli inquilini ma non possono essere contestate nella loro funzione primaria di tutela del rendimento del patrimonio immobiliare».



Paolo Saltarelli

La sentenza sul sito www.italiaoggi.it/documenti

Gli effetti del taglio dei tassi da parte delle Banca centrale

Debiti contributivi, ora rateizzare costa meno

DI LEONARDO COMEGNA

Dopo la decisione assunta dal consiglio direttivo della Banca centrale europea, regolare i debiti contributivi costa un po' di meno. Il nuovo valore del tasso d'interesse sulle operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema (ex Tasso ufficiale di riferimento) passato dallo 0,50 allo 0,25% ha efficacia diretta a decorrere dal 13 novembre. La normativa che disciplina la materia, l'art. 14 della legge n. 448/1998 indica quale tasso base il Tur (Tasso ufficiale di riferimento, ex Tus), favorendo così, attraverso una minore incidenza degli oneri accessori, la regolamentazione spontanea dei debiti. Essendo la misura del Tur fissata a partire dal 13 novembre in misura pari allo 0,25%, ne consegue che gli interessi di dilazione da applicare alle rateazioni concesse dalla suddetta data deve essere calcolato sulla base del nuovo tasso del 6,25% (Tur maggiorato di sei punti, come previsto dall'art. 3, comma 4, della n. 402/1996). Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi (come in presenza di richiesta per ferie collettive dell'azienda), a partire dalla contribuzione relativa al mese di novembre 2013 si applica l'aliquota del 6,25%.

Con decorrenza 13 novembre cambia anche l'aliquota di calcolo delle somme aggiuntive:

- per il ritardato pagamento delle inadempienze contributive spontaneamente denunciate nei termini, oppure spontaneamente denunciate

Le ultime variazioni

10,25%	09-07-2008	7,25%	13-04-2011
9,75%	15-10-2008	7,50%	13-07-2011
9,25%	12-11-2008	7,25%	09-11-2011
8,50%	10-12-2008	7,00%	14-12-2011
8,00%	21-01-2009	6,75%	11-07-2012
7,50%	11-03-2009	6,50%	08-05-2013
7,25%	08-04-2009	6,25%	13-11-2013
7,00%	13-05-2009		

entro l'anno e pagate entro i 30 giorni successivi, la sanzione è pari al Tur (0,25%) maggiorato di 5,5 punti e, quindi, al 5,75% annuo;

- per il mancato pagamento dei contributi accertati dall'ente, denunciati dagli interessati oltre un anno dalla scadenza, oppure denunciati entro l'anno e non pagati nei 30 giorni, il tasso è pari al 30% annuo nel limite del 60%;

- per le inadempienze dovute a incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi e a condizione che il pagamento avvenga nei termini fissati dall'ente impositore, è pari al Tur maggiorato di 5,5 punti e quindi al 5,75% annuo;

- per le procedure concorsuali, occorre fare riferimento nella misura del Tur oggi tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (0,25%) ma la sanzione ridotta non può comunque essere inferiore al limite fissato per gli interessi legali (2,50%).

Interpello del ministero del lavoro

Rischi in carcere Valutazione doc

DI CARLA DE LELLIS

In stand-by la nuova disciplina sulla valutazione dei rischi nelle strutture penitenziarie ai sensi del T.u. sicurezza (dlgs n. 81/2008). Nel frattempo si applica la vecchia normativa, la quale prevede che la valutazione sia effettuata tenendo conto delle specifiche esigenze individuate dal dm n. 388/1997 (pericolo di fuga, aggressioni ecc.). In considerazione di questa valutazione dei rischi, inoltre, che deve essere decisa l'eventuale predisposizione di armadi e spogliatoi a favore del personale della polizia penitenziaria. Lo precisa la commissione per gli interpelli sulla sicurezza nell'interpello n. 12/2013 dell'Ugl.

Con tre diversi quesiti, l'Ugl ha chiesto di sapere se: 1) è obbligatorio il documento di valutazione dei rischi all'interno delle strutture e dei servizi penitenziari; 2) se vada osservato l'obbligo in particolari casi di costruire pareti fino all'altezza di 1 metro dal pavimento (punto 1.3.6 dell'allegato IV del T.u. sicurezza approvato dal dlgs n. 81/2008); 3) se possano essere predisposti gli spogliatoi e gli armadi per il vestiario a favore del personale di polizia

penitenziaria. Il T.u., spiega la commissione, relativamente ad alcune attività, tra cui quella svolta nelle strutture giudiziarie e penitenziarie, stabilisce che le norme di sicurezza «sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alla peculiarità organizzativa» sulla base di appositi decreti ministeriali di attuazione. E stabilisce, inoltre, che, in attesa di tali decreti, sono fatte salve i vecchi provvedimenti attuativi del dlgs n. 626/1994.

È sulla base di tanto che la commissione risponde ai tre quesiti, precisando che: 1) la valutazione dei rischi va effettuata tenendo conto delle particolari esigenze individuate dal dm n. 388/1997 (pericoli di fuga, aggressioni, incolumità del personale o dei detenuti ecc.); 2) con riferimento alle superfici vetrate si applica quanto previsto dal citato punto 1.3.6 dell'allegato IV del T.u. sicurezza (tra cui la necessità che non superino il metro di altezza dal pavimento); 3) la predisposizione degli spogliatoi degli armadi è una decisione conseguente alla valutazione dei rischi, effettuata tenendo conto delle predette particolari esigenze.